



EBA/GL/2022/13

12 ottobre 2022

Orientamenti

recanti modifica gli orientamenti ABE/GL/2018/10 relativi all' informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione



1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (¹). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti definite all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi ai medesimi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 16.01.2023 se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2022/13» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

(¹) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Attuazione

Data di applicazione

5. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 31 dicembre 2022.

3. Modifiche

6. Il paragrafo 6 della sezione 2 degli orientamenti ABE/GL/2018/10 è così modificato:

I presenti orientamenti si applicano agli enti creditizi soggetti a tutti o ad alcuni degli obblighi di informativa di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013, ai sensi degli articoli 6, 10 e 13 del medesimo, e classificati come segue:

- a. enti piccoli e non complessi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sono enti quotati;
- b. altri enti (ossia non grandi o piccoli e non complessi), che sono inoltre enti non quotati secondo la definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 148), del regolamento (UE) n. 575/2013.

7. Il paragrafo 9 della sezione 2 degli orientamenti ABE/GL/2018/10 è così modificato:

I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli enti creditizi classificati come segue:

- a. enti piccoli e non complessi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sono enti quotati;
- b. altri enti (ossia non grandi o piccoli e non complessi), che sono inoltre enti non quotati secondo la definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 148), del regolamento (UE) n. 575/2013.